

## I “PIANI E PROGRAMMI” DA NON SOTTOPORRE OBBLIGATORIAMENTE A VAS

DI CLAUDIA GALDENZI E FEDERICO BOEZIO

**CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, Sez. I – 12 giugno 2019 – causa C-321/18 – Pres. J.-C. Bonichot, Rel. C. Toader, Avv. Gen. J. Kokott; Terre wallonne ASBL c. Région wallonne.**

*Non costituisce un “piano o programma” obbligatoriamente sottoposto a VAS il provvedimento regionale che fissa obiettivi di conservazione per i siti di Rete Natura 2000 con valore indicativo e non regolamentare.*

**CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, Sez. I – 12 giugno 2019 – causa C-43/18 – Pres. J.-C. Bonichot, Rel. C. Toader, Avv. Gen. J. Kokott; Compagnie d'entreprises c. Région de Bruxelles-Capitale.**

*Non costituisce un “piano o programma” obbligatoriamente sottoposto a VAS il provvedimento regionale che designa le ZCS ponendo divieti che non riguardano tutti i progetti da realizzare in quelle zone, ma solo i progetti non sottoposti ad autorizzazione.*

Con entrambe le sentenze la Corte di Giustizia UE ha affrontato il tema dell'ambito di applicazione della direttiva VAS (dir. 2001/42/CE).

Con la decisione nella causa C-321/18, la Corte ha valutato un decreto regionale che fissava – con valore indicativo – obiettivi di conservazione per siti appartenenti alla Rete Natura 2000 della Regione vallona, in Belgio.

In particolare, la GUCE ha ritenuto che il decreto regionale non costituisse un “piano o programma” sottoposto obbligatoriamente a valutazione degli effetti sull'ambiente, ai sensi dell'art. 3, par. 2, lett. a) o dell'art. 3, par. 4, della direttiva VAS. La Corte ha adottato questa posizione dopo aver considerato che il decreto regionale – fissando obiettivi di conservazione con valore meramente indicativo e non regolamentare – non definiva il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti e quindi non presentava uno dei presupposti che l'art. 3 della direttiva VAS pone come necessari.

Con la decisione nella causa C-43/18, la Corte ha valutato un altro decreto regionale (Regione di Bruxelles-Capitale, Belgio) che – in attuazione della direttiva “habitat” (dir. 92/43/CEE) –

designava un sito come “zona speciale di conservazione “(ZCS), definendone anche gli obiettivi di conservazione e alcune misure di prevenzione.

Anche in questo caso la Corte ha escluso che il decreto esaminato rientrasse tra i “piani o programmi” per i quali la VAS è obbligatoria in base all’art. 3, par. 2 e 4, della direttiva 2001/42/CEE. A fondamento della propria decisione, i Giudici hanno posto questi principi:

1. l’art. 3, par. 4 e par. 2 lett. a), della direttiva VAS stabilisce che la valutazione è obbligatoria per i piani e i programmi che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti;
2. il decreto regionale in questione individua alcuni divieti da applicare nelle ZCS e per questo motivo potrebbe costituire un quadro di riferimento per i progetti da insediare in quelle zone;
3. se, tuttavia, il giudice del rinvio dovesse verificare che nello specifico quei divieti sono applicabili solo per i progetti non sottoposti ad autorizzazione, allora il decreto non rientrerebbe tra i “piani e i programmi” per i quali, ai sensi dell’art. 3, par. 2 e 4, della direttiva 2001/42/CE la VAS è obbligatoria, in quanto *“le caratteristiche e le proprietà normative del decreto non definirebbero un quadro di riferimento per l’autorizzazione di altri progetti”*.

Sembrerebbe quindi che la Corte abbia inteso escludere l’obbligatorietà della VAS per quei provvedimenti che designano le ZCS, ma non prevedono divieti generali che valgano per tutti i progetti da insediare all’interno di queste zone.